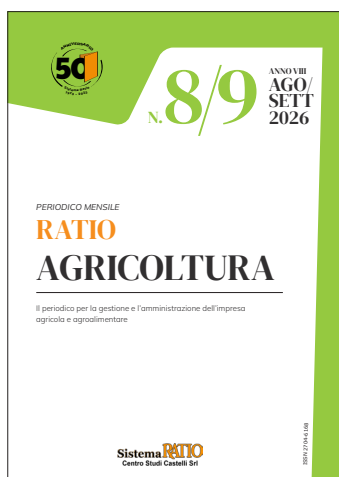




Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Paolo Lacchini, Luca Reina

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti,
O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza,
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corgi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarengi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
Cinzia De Stefanis,
Paolo Lacchini, Barbara Righini

Stampa
Il periodico è disponibile ONLINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Chiuso per la stampa il 5.08.2026

RATIO

AGRICOLTURA

Il periodico per la gestione e l'amministrazione dell'impresa agricola e agroalimentare

Sommario 8-9/2026

Editoriale	- Miele, la trasparenza diventa la nuova frontiera della qualità	3
Notizie in breve		4

Imposte e tasse

Accertamento	- Termini tributari sospesi nel periodo feriale	8
Iva	- Detrazione Iva beni ammortizzabili ad uso promiscuo	10

Gestione amministrativo-contabile

Adempimenti	- LIPE Iva in agricoltura	13
	- IAP: check-list per evitare la decadenza dai benefici	15

Paghe e contributi

Adempimenti	- Attività di vigilanza dell'ispettorato nazionale del lavoro	18
Inps	- Cassa integrazione speciale per le imprese agricole (CISOA)	20
	- Contributi Inps 2026 per piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti	22
	- Contributi Inps 2026 per: CD, IAP, coloni e mezzadri	24
	- Versamenti volontari 2026 per i lavoratori agricoli	26

Diritto

Normativa	- Comunione legale “de residuo” e agevolazioni fiscali sui fondi rustici in montagna	30
------------------	--	-----------

Agevolazioni

Bandi	- Bandi dalle Regioni	34
--------------	-----------------------	-----------

Rubriche

Attualità	- Notizie dalle Regioni	36
Scadenzario	- Adempimenti mese di agosto 2026	40
	- Adempimenti mese di settembre 2026	43

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

**Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com**

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

IAP: CHECK-LIST PER EVITARE LA DECADENZA DAI BENEFICI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

D.Lgs. 99/2004 - Art. 2135 c.c. - Regolamento (UE) n. 2115/2021 - Piano Strategico PAC 2023-2027 - D.Lgs. 228/2001 - D.Lgs. 101/2005 - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 36/E/2010 - D.L. 30.12.2009 n. 194; conv. L. 25/2010 - D.L. 179/2012 - L. 296/2006 - L. 160/2019 - D.P.R. 380/2001 - D.Lgs. 385/1993 TUB - L. 199/2025

La qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) non è un semplice orpello burocratico, rappresenta per l'agricoltore una vera e propria chiave di volta per l'accesso a un ecosistema di agevolazioni. La qualifica IAP non va considerata acquisita per sempre ma è una condizione dinamica che va mantenuta. La perdita dei requisiti per essere IAP può implicare la decadenza retroattiva e il recupero, per esempio, degli aiuti comunitari ricevuti in forza della qualifica o delle agevolazioni tributarie di cui si è usufruito. Essere IAP significa, per fare qualche esempio, godere di esenzione IMU, di franchigie Irpef, accesso alla PPC e ammissibilità a bandi CSR e sostegni PAC.

SCHEMA DI SINTESI

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)



- L'Imprenditore Agricolo Professionale è colui che possiede competenze professionali e che dedica alle attività agricole, così come definite dall'art. 2135 c.c., almeno il 50% del proprio tempo lavorativo complessivo e ricava da queste attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
- Nelle zone svantaggiate, quindi soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici o zone montane, la normativa riduce le soglie richieste dal 50% al 25%. Queste zone sono definite sulla base di una classificazione territoriale nel Piano Strategico PAC e nel CSR regionale.
- Lo IAP deve essere iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura all'Inps.
- La qualifica non è acquisita in maniera irrevocabile una volta per tutte ma è una condizione soggettiva dinamica, sottoposta a verifiche periodiche da parte degli uffici regionali.

PERSONA FISICA



- Deve dimostrare esperienza professionale. Il D.Lgs. 99/2004, fonte primaria per lo IAP, rimanda alle Regioni il dettaglio su come provare tale esperienza. Le modalità più frequenti sono: aver esercitato attività agricola per un periodo sufficientemente lungo ed essere in possesso di Partita Iva agricola; aver portato a termine un percorso di studi mirato come il diploma a un Istituto Tecnico Agrario o la laurea in discipline agrarie o forestali o aver frequentato corsi specifici riconosciuti dalle Regioni.
- Pensioni di ogni genere e assegni equiparati, indennità e somme per cariche pubbliche elettive o incarichi pubblici, compensi da cariche in associazioni ed enti agricoli (per esempio i Consorzi di Bonifica) sono esclusi dal calcolo della soglia di reddito. Ciò significa che non vengono conteggiati né nel reddito da lavoro agricolo, né in altra forma di reddito, per non inficiare il calcolo del 50% (o 25%).
- Le Regioni hanno il compito di accertare i parametri, requisiti di tempo e di reddito e professionalità, tramite parametri convenzionali che possono differire da Regione a Regione.

SOCIETÀ



- Possono essere considerate IAP anche le società di persone, di capitali o le cooperative, a condizione che la ragione sociale contenga l'indicazione "società agricola" e che lo statuto sociale preveda nell'oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole (art. 2135 c.c.).
- Per ottenere la qualifica IAP per una società è necessario che una persona fisica interna alla stessa, lo sia. Le regole sono diverse a seconda che si tratti di società di persone, di capitali o cooperative. Per le società di persone, almeno un socio deve essere IAP (nelle S.a.s. costui deve essere un socio accomandatario). Per le società di capitali, almeno un amministratore deve essere IAP. La regola è il divieto di IAP itinerante ovvero un socio amministratore può far conseguire la qualifica IAP a una e una sola società. Per le cooperative, occorre che un amministratore, che sia anche socio, sia IAP.
- Non fa perdere il requisito di esclusività previsto per le società il fatto che siano presenti redditi da locazione o affitto di fabbricati e terreni, ma i ricavi non devono superare il 10% di quelli complessivi.

QUALIFICA PROVVISORIA



È possibile ottenere la qualifica provvisoria di IAP anche in assenza di requisiti, per esempio per chi inizia l'attività. Va presentata istanza alla Regione essendo comunque già iscritti all'Inps. Il fondamento legislativo è sempre il D.Lgs. 99/2004. Ogni Regione fissa poi i termini per il raggiungimento dei requisiti, pena la decadenza retroattiva dei benefici di cui gode lo IAP. Normalmente si tratta di 24 o 36 mesi.

APPROFONDIMENTI

**ERRORI PIÙ COMUNI
CHE FANNO PERDERE
LA QUALIFICA DI IAP
E I BENEFICI CONCESSI**

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Attività extra agricole prevalenti | <ul style="list-style-type: none"> • Trasformazione e commercializzazione di prodotti, fornitura di servizi, agriturismo o produzione di energia rinnovabile non sono un problema in sé. Le cosiddette attività connesse sono il fulcro della multifunzionalità agricola. Serve però il requisito della prevalenza. Non rispettandolo, queste attività producono reddito d'impresa. • Ciò può succedere, ad esempio, vendendo prevalentemente prodotti acquistati da terzi o fornendo servizi con attrezzature non normalmente impiegate in azienda. Questi ricavi generano così reddito d'impresa commerciale e non devono mai superare quelli della produzione agricola propria. • Il tempo e il reddito derivanti da queste attività, infatti, non concorreranno più al 50% (o 25%) di reddito globale da lavoro derivante da attività agricole, richiesto per la qualifica IAP. Al contrario, andranno computati come reddito extra-agricolo. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Vincolo dell'esclusività per le società | <ul style="list-style-type: none"> • Non si transige al requisito dell'esercizio esclusivo di attività agricole, per le società. Se per un errore i ricavi da locazione superano la marginalità del 10%, la società perde la natura agricola e di conseguenza non è più IAP. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Trappola del fascicolo aziendale non aggiornato | <ul style="list-style-type: none"> • Dal fascicolo aziendale gli uffici regionali traggono i dati oggettivi per riconoscere l'impegno lavorativo dello IAP. • Mantenerlo aggiornato non è solo un obbligo burocratico. Le Regioni, infatti, usano parametri convenzionali per calcolare il tempo dedicato all'attività agricola. • Il fascicolo aziendale contiene elementi come superfici, allevamenti, ordinamento colturale, consistenza aziendale. Se per esempio il piano colturale o la consistenza degli allevamenti non sono aggiornati, il sistema informatico genera un calcolo distorto del tempo. • In fase di mantenimento della qualifica IAP, avere il fascicolo aziendale non aggiornato può portare alla revoca d'ufficio della qualifica con effetto retroattivo sui benefici. Il fascicolo aziendale deve essere "validato", ciò significa che è un documento che ha superato i controlli di coerenza. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Variazioni societarie | <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui lo IAP sia una società occorre comunicare alla Regione o all'ente delegato le variazioni societarie. • L'uscita o l'ingresso di soci, la sostituzione dell'amministratore, la variazione dell'oggetto sociale o trasformazioni e fusioni possono incidere sui requisiti necessari a mantenere la qualifica IAP. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Iscrizione all'Inps | <ul style="list-style-type: none"> • L'iscrizione alla previdenza agricola è un pilastro della qualifica di IAP. • Le Regioni effettuano controlli a campione e i dati del fascicolo aziendale validato, delle banche dati Inps e dell'Agenzia delle Entrate vengono incrociati. • La decadenza dell'iscrizione all'Inps pregiudica la qualifica di IAP. In caso di società, il soggetto che apporta la qualifica IAP deve essere regolarmente iscritto alla gestione previdenziale. • Nel caso di IAP provvisorio, l'iscrizione all'Inps deve già essere effettiva quando si presenta domanda per ottenere la qualifica. |

CHECK-LIST
DA VERIFICARE

- Quota di reddito agricolo.
- Tempo dedicato all'attività agricola.
- Iscrizione alla previdenza agricola.
- Aggiornamento del fascicolo aziendale.
- Posizione dei soci in società agricole.
- Attività non agricole accessorie.
- Variazioni societarie.

Tavola

I vantaggi di essere Imprenditore Agricolo Professionale

Beneficio concesso	Verifiche
Piccola Proprietà Contadina (PPC): imposte di registro/ipotecaria fisse e catastale all'1% per acquisto terreni.	Particolarmente critica l'iscrizione all'Inps che deve sussistere al momento del rogito. Obbligo di coltivare e condurre il fondo per almeno 5 anni.
Esenzione IMU: esenzione totale per i terreni agricoli posseduti e condotti.	Il nesso fra possesso, conduzione agricola ed effettiva iscrizione all'Inps del soggetto, persona fisica o perno della società agricola, deve essere ancora effettivo. Lo IAP deve assumere il rischio d'impresa e dirigere e controllare l'azienda.
Esenzione Irpef a scaglioni: totale fino a € 10.000 e al 50% per la fascia tra € 10.000 e € 15.000.	Fondamentale l'iscrizione all'Inps. Il beneficio spetta solo alle persone fisiche e ai soci di società semplici.
Tassazione catastale (L. 296/2006): opzione per determinare il reddito d'impresa su base catastale (art. 32 Tuir) riservata a S.r.l., società di persone e cooperative agricole.	• Devono sussistere i requisiti soggettivi e statutari. • I ricavi da locazione o affitto di beni immobili e terreni devono essere marginali (regola del 10%). La società può possedere partecipazioni solo in altre società agricole e i dividendi percepiti devono essere inferiori ai ricavi derivanti dalle attività agricole svolte direttamente.
Esonero oneri urbanizzazione: esenzione dal contributo per fabbricati rurali funzionali (anche residenziali).	Mantenimento della qualifica IAP per almeno 5 anni, pena il recupero degli oneri non versati con interessi e sanzioni.
Diritto di prelazione agraria: preferenza nell'acquisto di terreni confinanti.	Occorre essere proprietari del terreno confinante ed esercitare l'attività agricola, con iscrizione all'Inps. La storia colturale documentabile deve essere di almeno un biennio.
Indennità aggiuntiva esproprio: diritto a un'indennità extra (VAM) in caso di esproprio per pubblica utilità.	Il proprietario IAP deve essere anche conduttore del fondo. Nel fascicolo aziendale validato il terreno oggetto di esproprio deve essere inserito nel piano colturale e l'attività agricole deve essere reale e professionale.
Accesso a bandi CSR/PAC: priorità, punteggi aggiuntivi o requisito di ammissibilità per finanziamenti UE.	Oltre ai requisiti soggettivi e oggettivi necessari per avere la qualifica di IAP valida, va verificato che il soggetto sia "agricoltore in attività". Il rischio è che venga richiesto il recupero degli aiuti.
Riduzione onorari notarili: onorari ridotti alla metà per atti di acquisto PPC.	Imprescindibile l'iscrizione all'Inps al momento della stipula dell'atto. Sussiste l'obbligo di coltivare o condurre direttamente il fondo per almeno 5 anni dalla stipula, pena il recupero delle somme risparmiate con sanzioni e interessi.
Esenzione imposta di bollo: per istanze PPC e richieste di aiuti nazionali o comunitari.	Imprescindibile l'iscrizione all'Inps al momento della stipula dell'atto. Sussiste l'obbligo di coltivare o condurre direttamente il fondo per almeno 5 anni, pena il recupero delle somme risparmiate con sanzioni e interessi.
Agevolazioni creditizie: accesso ai regimi di credito agevolato previsti per i coltivatori diretti.	Regolare iscrizione Inps. Senza il versamento dei contributi agricoli, il beneficio non può essere concesso. La perdita dei requisiti IAP (tempo, reddito o professionalità) nei 5 anni successivi all'applicazione delle agevolazioni fa decadere dal beneficio creditizio ricevuto.

CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE PER LE IMPRESE AGRICOLE (CISOA)

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

D.L. 17.03.2020, n. 18 - Art. 8 L. 8.08.1972, n. 457

Le imprese agricole che sono costrette a sospendere o ridurre temporaneamente l'attività a causa delle ondate di calore possono richiedere la Cassa Integrazione Speciale per gli Operai Agricoli (CISOA), prevista dall'art. 8 L. 457/1972, quale strumento di tutela del reddito dei lavoratori nei casi di eventi climatici eccezionali. Negli ultimi anni, e in particolare nel 2026, l'Inps ha confermato che le temperature eccezionalmente elevate, tali da impedire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative all'aperto o in ambienti non adeguatamente climatizzati, costituiscono una causa legittima per l'accesso al trattamento. La tutela opera sia nei casi di sospensione totale dell'attività sia in presenza di una riduzione dell'orario di lavoro resa necessaria dalle condizioni climatiche. La domanda deve essere presentata all'Inps indicando come causale "avversità atmosferiche", specificando che l'interruzione è riconducibile alle elevate temperature. L'istanza va trasmessa entro 15 giorni dall'inizio della sospensione, anche attraverso la piattaforma OMNIA IS, indicando i lavoratori interessati, le giornate di inattività e le motivazioni che hanno determinato il ricorso all'integrazione salariale. L'indennità viene corrisposta direttamente dall'Inps agli operai agricoli aventi diritto. L'accesso alla CISOA rappresenta uno strumento sempre più rilevante per il comparto agricolo, considerato il crescente impatto degli eventi climatici estremi sull'organizzazione del lavoro e sulla continuità delle attività produttive. Nel corso del 2026, il ricorso all'ammortizzatore sociale è stato ulteriormente valorizzato nell'ambito delle misure di prevenzione dei rischi da stress termico, in coordinamento con le ordinanze regionali che, nei periodi di maggiore esposizione al caldo, limitano o vietano lo svolgimento delle attività lavorative nelle ore più critiche della giornata.

SCHEMA DI SINTESI

IMPRESE INTERESSATE

- ⇒ Aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. che esercitano un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e attività connesse, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura.
- ⇒ Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato).
- ⇒ Imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione.
- ⇒ Consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione.
- ⇒ Imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all'esercizio controllato della caccia. ⇒
 - Guardiacaccia.
 - Guardiapesca.
- ⇒ Imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto.
- ⇒ Imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto. ⇒ L. 5.02.1992, n. 102

IMPRESE ESCLUSE

- ⇒ Non trova più applicazione la disciplina straordinaria introdotta dall'art. 2 D.L. 63/2024 (cosiddetto "Decreto Agricoltura"), che aveva esteso, limitatamente all'anno 2024, l'accesso alla CISOA anche nei casi di riduzione dell'attività lavorativa pari ad almeno il 50% dell'orario giornaliero contrattuale a causa delle eccezionali ondate di calore.
- ⇒ Dal 2025 e per tutto il 2026, in assenza di una proroga legislativa della misura, sono tornate ad applicarsi le regole ordinarie previste dalla L. 457/1972 e dalla disciplina generale della CISOA. Pertanto, il trattamento di integrazione salariale può essere richiesto esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, senza beneficiare dell'estensione temporanea introdotta dal Decreto Agricoltura.
- ⇒ Resta comunque confermata la possibilità di accedere alla CISOA per eventi meteorologici avversi, comprese le ondate di calore che rendano impossibile o non sicuro lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel rispetto delle condizioni e delle procedure stabilite dall'Inps.

APPROFONDIMENTI

LAVORATORI
BENEFICIARI

- La Cassa Integrazione Speciale per gli Operai Agricoli (CISOA) si applica ai lavoratori dipendenti del settore agricolo che possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente. Tra i beneficiari rientrano i quadri, gli impiegati e gli operai assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché gli apprendisti disciplinati dall'art. 2 D.Lgs. 148/2015, purché abbiano maturato almeno 181 giornate di effettivo lavoro presso la stessa azienda.
- Il trattamento è riconosciuto anche ai soci lavoratori delle cooperative agricole che prestano attività subordinata retribuita e risultano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, a condizione che il rapporto di lavoro preveda un'attività pari ad almeno 181 giornate lavorative retribuite nell'anno.
- La tutela interessa inoltre i lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, compresi i soci delle cooperative della piccola pesca disciplinate dalla L. 250/1958, nonché gli armatori e i proprietari armatori imbarcati sulle imbarcazioni da essi gestite. Per tali soggetti la CISOA è riconosciuta esclusivamente per le sospensioni o riduzioni dell'attività diverse da quelle conseguenti ai periodi di arresto temporaneo obbligatorio o facoltativo dell'attività di pesca, che continuano a essere regolati da specifiche disposizioni di settore.
- Anche nel 2026 restano confermati i requisiti soggettivi previsti dalla disciplina ordinaria della CISOA, senza modifiche sostanziali ai criteri di accesso. Rimane pertanto fondamentale verificare il possesso del requisito delle 181 giornate lavorative e la corretta qualificazione del rapporto di lavoro ai fini dell'ammissione al trattamento di integrazione salariale.

ISTRUTTORIA
DELLE DOMANDE

- **Domanda**
 - La domanda deve essere trasmessa entro 15 giorni dall'inizio dell'interruzione dell'attività, anche tramite la piattaforma "OMNIA IS", indicando all'Inps i nomi dei lavoratori interessati, i giorni di sospensione e le relative motivazioni.
- **Verifica**
 - Acquisita la domanda, il trattamento è corrisposto, entro un massimo di 90 giornate per anno solare, al verificarsi di una delle seguenti cause:
 - .. intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, come, ad esempio, le avversità atmosferiche, la siccità i fenomeni infettivi, gli attacchi parassitari, la perdita del prodotto, la stasi stagionale o la mancanza involontaria di materie prime;
 - .. eccezionali calamità o avversità atmosferiche;
 - .. esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale di imprese che occupino almeno 6 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e che nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a 1.080.
- **Concessione della prestazione**
 - Come evidenziato dall'Inps nel messaggio n. 2736/2024, la prestazione di integrazione salariale per eventi meteo e caldo eccessivo può essere riconosciuta laddove le temperature risultino:
 - .. superiori a 35 gradi;
 - .. pari o inferiori a 35 gradi qualora la temperatura cosiddetta "percepita" sia più elevata di quella reale.

PAGAMENTO

- Il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto direttamente ai lavoratori beneficiari dalla sede Inps territorialmente competente.
- Per l'anno 2026, la circolare Inps 28.01.2026, n. 4 ha aggiornato il massimale mensile della CISOA, fissandolo in € 1.423,69 lordi, pari a € 1.340,56 netti dopo l'applicazione della riduzione del 5,84% prevista dall'art. 26 della L. 41/1986.